COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) GRECO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) ESTRANGEROS	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ESTRANGEROS

Nella seduta del 05/02/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente, titolare di conto corrente con annesso servizio di anticipo fatture presso la banca convenuta, chiede che sia riconosciuta l'illegittimità del comportamento dell'intermediario in relazione alle notifiche di cessione del credito effettuate nei confronti dei debitori terzi e che quest'ultimo sia condannato al risarcimento del danno all'immagine conseguentemente subito. La ricorrente chiede altresì la restituzione delle competenze addebitate a seguito di variazioni unilaterali del rapporto contrattuale non comunicate preventivamente dall'intermediario, ed infine, la cancellazione della segnalazione in Centrale Rischi e CRIF.
In particolare, con reclamo del 27 febbraio 2014, negativamente riscontrato dall'intermediario il 31 marzo 2014, e con successivo ricorso del 5 settembre 2014, la ricorrente osserva quanto segue:

- di ritenere "*assolutamente illegittimo, arbitrario e falso*" il modo in cui l'intermediario ha notificato ai suoi "*principali clienti*"[della ricorrente] la "*cessione del credito relativo a fatture anticipate su apposita linea di credito; fatture che però risultavano precedentemente già incassate sul conto corrente della medesima* [filiale della convenuta]";

- di ritenere tale comportamento dell'intermediario "*particolarmente grave in quanto nonostante la banca avesse tutti gli elementi per contabilizzare correttamente tutte le fatture emesse, quelle anticipate e quelle incassate a scarico della linea di fido per anticipazioni su fatture, ha inviato comunicazioni false ai principali clienti [della ricorrente] causando un danno di immagine enorme*";
- di ritenere fondato il danno all'immagine in ragione del fatto che i clienti della ricorrente "*ai quali è stata notificata la cessione del credito fanno capo ad importanti gruppi di Istituti Clinici[…] che hanno considerato la ditta individuale inaffidabile, ritenendo che* [la ricorrente avesse: n.d.r.] *presentato alla Banca fatture false o doppie per ottenere illegittimamente anticipazioni di credito*".

Altresì, la ricorrente contesta all'intermediario convenuto l'omessa comunicazione delle "*variazioni delle condizioni applicate*" nel corso del rapporto nonché l'omessa trasmissione "*a partire dalla chiusura unilaterale del rapporto al 21/10/2013* [de]*le comunicazioni di rendicontazione del conto".* Precisa, sotto quest'ultimo profilo, di aver ricevuto la documentazione relativa al conto corrente solo a seguito della presentazione del reclamo e di riservarsi la verifica dei tassi applicati "*per appurare eventuali violazioni alla normativa anti usura*".

Sulla base di quanto sopra, la ricorrente chiede all'ABF "(i) di ordinare all'intermediario il rilascio di una *"dichiarazione dalla quale risulti che le notifiche di cessione del credito* […] *sono da intendersi illegittime, erronee e false in quanto relative a crediti inesistenti*"; (ii) la condanna dell'intermediario al risarcimento del "*danno di immagine conseguente la notifica di cessione di crediti inesistenti"* per l'ammontare complessivo di euro 90.000,00 di cui € 45.000,00 per mancato guadagno ed €45.000,00 per danni all'immagine commerciale; (iii) la condanna dell'intermediario alla restituzione delle competenze addebitate e calcolate nel corso del rapporto "*in modo illegittimo in quanto frutto di variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali non comunicate preventivamente*"; di disporre la "*cancellazione della posizione di credito in sofferenza presso la Centrale Rischi ed il CRIF*".

In uno con il ricorso, la ricorrente ha depositato la seguente documentazione: all.1 Reclamo; all.2 Riscontro al reclamo; all.3 Lettere dell'intermediario a debitori terzi; all.4 Schede clienti con indicazione scadenze e pagamenti; all.5 Estratti conto (trimestri II, III e IV 2012); all.6 Riassunto delle caratteristiche e della composizione dei debitori terzi.

L'intermediario ha depositato le controdeduzioni il 12 novembre 2014, eccependo in via preliminare l'inammissibilità\irricevibilità del ricorso, in relazione alla richiesta di cancellazione della segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi e CRIF, in quanto dedotta per la prima volta con il ricorso e dunque non anticipata nel reclamo.

Nel merito, in relazione al rapporto intercorso, riferisce che la ricorrente, quale titolare di ditta individuale, era intestataria di un rapporto di conto corrente acceso con l'intermediario medesimo il 23 maggio 2008 ed estinto il 27 maggio 2014 per trasferimento a sofferenza del relativo credito. Precisa altresì che la ricorrente ha goduto, sino alla revoca del 21 ottobre 2013, di una "*linea di credito, a carattere continuativo, per operazioni commerciali di utilizzo "Anticipo su fatture in monte" sino alla concorrenza di € 30.000,00*", nonché sino alla scadenza del 31 agosto 2013 "*di una linea di credito, sempre per anticipo fatture in monte, a carattere transitorio … rispetto alla quale, nell'ultima proroga, era stata prevista una riduzione mensile sull'accordato pari ad € 1.500,00 per dieci mesi*". Riferisce infine che la ricorrente era altresì intestataria "*di un finanziamento di originari € 27.000,00, che alla data del 21/10/2013 presentava dieci rate insolute*".

Quanto alla contestata intervenuta notifica ai debitori della ricorrente della cessione delle fatture, l'intermediario deduce quanto segue:

- che il meccanismo operativo relativo alle due linee di credito riferito ad "*anticipo* fatture" prevedeva, per effetto della presentazione di fatture emesse dalla ricorrente nei confronti dei propri clienti, l'anticipo da parte della Banca dell'80% dell'ammontare delle somme, mediante accredito sul conto corrente della ricorrente. Precisa altresì l'intermediario che "*Alla scadenza, trattandosi di fatture molto frazionate e di piccolo importo, la somma anticipata veniva ri-addebitata sul conto così ripristinando la disponibilità delle linee di credito concesse*";
- che le notifiche di cessione inviate ai debitori terzi debbono ritenersi legittime in quanto "*il credito rinveniente dalle fatture accettate veniva ceduto pro-solvendo in favore della Banca e la cedente conferiva alla medesima il mandato irrevocabile a notificare ai debitori ceduti l'intervenuta cessione"*;
- che la decisione di procedere alla notifica ai clienti della ricorrente si giustificava con la sua situazione complessiva, posto che erano in corso tentativi di definizione di piani di rientro non andati a buon fine; "*atteso il tempo trascorso senza che si pervenisse alla sistemazione della posizione, nel frattempo segnalata come "incagliata", la Banca provvedeva in data 21/10/2013, a revocare gli affidamenti in essere, intimando il pagamento del dovuto, nonché ad inviare la comunicazione di intervenuta cessione dei crediti ai debitori ceduti, attività finalizzata alla ricognizione dei pagamenti, tenuto conto che in tale data vi erano fatture anticipate e scadute per complessivi euro 39.386,16".*
- che, il danno all'immagine, per il quale è richiesto dalla ricorrente il risarcimento, non è provato: "*dalla documentazione prodotta non si evince in alcun modo, infatti, che i clienti … abbiano dimostrato la volontà di chiudere i rapporti commerciali con la medesima (si sono limitati a precisare che i pagamenti erano già avvenuti) né è provato che la reputazione della stessa abbia subito una lesione*". Inoltre, "*anche qualora poi si ritenesse dimostrato, sulla base della documentazione prodotta, il decremento del fatturato che la ricorrente lamenta, non risulta provato che tale contrazione sia conseguenza immediata e diretta delle avvenute notifiche di cessione del credito*".

Quanto, altresì, alla domanda fondata su pretese variazioni unilaterali delle condizioni non oggetto di comunicazione alla ricorrente, l'intermediario eccepisce la genericità della deduzione che non consentirebbe neppure una puntuale difesa. Nel merito in ogni caso precisa che le modifiche contrattuali sono legittimamente intervenute sia mediante l'invio delle relative comunicazioni al medesimo indirizzo indicato dalla ricorrente nel ricorso, sia mediante modifica consensuale delle condizioni economiche.

Sulla base di quanto sopra l'intermediario conclude chiedendo la dichiarazione di inammissibilità della domanda di cancellazione della segnalazione a sofferenza per assenza di preventivo reclamo e di rigettare il ricorso, in quanto manifestamente infondato.

In uno con le controdeduzioni l'intermediario convenuto ha depositato in atti la seguente documentazione: all.1 Contratto di conto corrente; all.2 Estratto conto di estinzione del conto corrente; all.3 Lettera comunicazione fido continuativo; all.4 Lettera comunicazione fido transitorio; all.5 Presentazioni anticipo fatture; all.6 Estratti conto; all.7 Lettera del 13/03/13; all.8 Scambio mail del 28/03/13 e 11/04/13; all.9 Scambio mail del 7/08/13; all.10 Revoca del 21/10/13; all.11 Dettaglio fatture scadute; all.12 Mail del gennaio, febbraio e marzo 2014; all.13 Reclamo del 27/02/2014; all.14 Replica Ufficio Assistenza Clienti del 31/03/14; all.15 Comunicazione trasferimento a sofferenza; all.16 Incarico; all.17 Modifica contratto anticipo fatture.

E' quindi seguito un ulteriore scambio di controrepliche, rispettivamente in data 28 gennaio 2015 e 3 febbraio 2015, nelle quali le parti hanno ribadito le proprie posizioni.

DIRITTO

In prima battuta la ricorrente si duole dell'illegittima condotta tenuta dall'intermediario convenuto con il quale aveva in corso un rapporto di conto corrente caratterizzato da due linee di credito per anticipo fatture s.b.f. In relazione alle linee di credito, in particolare, la ricorrente lamenta come illegittima, l'intervenuta notifica alla propria clientela delle cessioni dei crediti portati dalle fatture oggetto di anticipo allorquando, in realtà, le fatture, già ampiamente scadute, risultavano già essere state pagate da tali clienti. In relazione a tale condotta la ricorrente svolge una richiesta risarcitoria che quantifica in complessivi euro 90.000,00.
La domanda della ricorrente appare sia pur solo parzialmente fondata. Se, da un lato, non è contestato il diritto dell'intermediario di notificare ai clienti, debitori della ricorrente, l'intervenuta cessione dei crediti portati dalle fatture presentate dalla ricorrente medesima all'intermediario per l'anticipo (facoltà peraltro contrattualmente disposta, come risulta in via documentale sub all. 17 intermediario, art. 2.2), è tuttavia indubbio che l'intermediario nulla oppone rispetto al fatto che la notifica sia stata dal medesimo svolta, in larga parte, rispetto a fatture che risultavano già state del tutto regolarmente onorate dai clienti della ricorrente. La circostanza, oltre ad essere specificamente dedotta dalla ricorrente e oltre a non essere stata in alcun modo contestata dall'intermediario (il che è sufficiente a determinare l'accertamento positivo dei fatti ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., analogicamente applicabile anche al presente procedimento di ADR che si fonda su un contraddittorio scritto), appare ampiamente documentata dalla ricorrente sub all.ti 3, 4 e 5.
Ai fini della decisione della domanda proposta dalla ricorrente, il Collegio ritiene altrettanto rilevante la circostanza per cui i pagamenti delle fatture per i quali l'intermediario ha provveduto alla notifica della cessione di credito risultavano già essere stati eseguiti sul medesimo conto corrente che la ricorrente intratteneva presso l'intermediario convenuto, circostanza che quindi avrebbe potuto essere facilmente verificata dall'intermediario medesimo, valutando in tal modo la non tempestività della notifica che l'intermediario, senza alcun accertamento in tal senso, si è determinato ad eseguire. Dati i suddetti presupposti in fatto, la notifica della cessione dei suddetti crediti assume connotati di illegittimità in quanto eseguita rispetto a crediti per i quali era già ampiamente intervenuta la scadenza e che erano già stati debitamente onorati, peraltro mediante versamento sul conto corrente che la ricorrente intratteneva presso l'intermediario, e dunque del tutto regolarmente rispetto al meccanismo di anticipi che caratterizzavano le due linee di credito sopra menzionate. Sotto altro profilo non può neppure tacersi il tenore imperativo che caratterizza il contenuto delle notifiche ai clienti della ricorrente dell'intervenuta cessione dei crediti all'intermediario (all. 2 ricorrente) nelle quali l'esecuzione del versamento diretto alla filiale dell'intermediario ivi individuata viene intimato senza neppure utilizzare la consuetudinaria formula dubitativa "*qualora non già eseguito*".
La illegittimità della condotta dell'intermediario determina senz'altro un obbligo risarcitorio del danno che tale condotta abbia generato in capo alla ricorrente. E' peraltro pacifico che l'onere probatorio inerente i fatti che integrano il danno medesimo nonché la sua l'entità (dunque le perdite patrimoniali) debba riferirsi alla ricorrente, che tale danno lamenta. Al riguardo, osserva il Collegio come le affermate revoche di ordini in corso ricevute per effetto delle notifiche svolte dall'intermediario convenuto non risultino in alcun modo documentate, né risultano in alcun modo documentati ulteriori effetti dannosi, in termini di perdita patrimoniale, generati dalla dedotta condotta dell'intermediario. Sul presupposto dei dati di fatturato raccolto dalla ricorrente per l'annualità 2012 e sino al terzo trimestre del 2013 (periodo quest'ultimo nel quale le notifiche sono state svolte dall'intermediario,

cfr. all. 6 ricorrente) (dunque euro 111.792,00 di fatturato complessivo della ricorrente, di cui euro 83.596,00 di fatturato generato dai clienti destinatari delle notifiche svolte dall'intermediario) e ritenendo che l'iniziativa illegittima dell'intermediario sia tale da aver determinato un discredito, in termini di affidabilità commerciale, in capo alla ricorrente (avendo la richiesta dell'intermediario di pagamento di importi portati da fatture dalla ricorrente cedute e, in realtà, già onorate dai clienti della ricorrente giustificato il sospetto da parte di questi ultimi che la ricorrente avesse incassato illegittimamente tali importi in realtà da destinarsi al cessionario), il Collegio, in via equitativa, liquida in complessivi euro 5.000,00 il danno non patrimoniale subito dalla ricorrente per effetto dell'illegittima iniziativa dell'intermediario, disponendone dunque il versamento in favore della ricorrente.

Non possono viceversa trovare accoglimento le ulteriori domande svolte dalla ricorrente, sia in relazione alla dedotta illegittimità delle modifiche unilaterali delle condizioni di conto corrente, sia in relazione alla pretesa illegittimità della segnalazione della ricorrente nella centrale rischi della Banca d'Italia e in CRIF. Quanto alla prima, infatti, la ricorrente non soddisfa l'onere di allegazione minimo neppure individuando le poste a debito che risulterebbero pregiudicate dall'illegittimità delle variazioni unilaterali illegittimamente svolte dall'intermediario nel corso del rapporto. Quanto alla seconda, essa non risulta in alcun modo dedotta in sede di reclamo e dunque, ai sensi della Sez. VI, par. 1 delle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari, non supera il vaglio di ammissibilità della domanda.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di € 5.000,00, equitativamente determinata, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA